



Servizio Prevenzione e Protezione

Rep. n. Prot. n. Allegati
Anno tit. cl. fasc.

A tutto il personale delegato alla
verifica dei Certificati Verdi “Green Pass”

AVVISO

Oggetto: Equipollenza certificati vaccinali e/o guarigione COVID 19 rilasciati da autorità sanitarie non europee

Vista la “circolare n° 34414 del Ministero della Salute” e il successivo aggiornamento “circolare n° 42957-del 23/09/2021” che stabiliscono che “... per le finalità previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

1. vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea (allegato 1);
2. Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
3. R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
4. Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Pertanto, “fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge”.

Il personale delegato al controllo dovrà considerare equipollente al green pass, certificato verde Covid 19, la certificazione vaccinale estera a patto che riporti almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto di uno dei vaccini prima menzionati, si veda con attenzione all.1);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: -

- italiano;
- inglese;



Servizio Prevenzione e Protezione

- francese;
- spagnolo;
- tedesco.

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Segue circolare Ministero Sanità n° 42957-del 23/09/2021 con allegato 1

L'Aquila,

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Di Benedetto